



Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso

Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro
e, p.c., agli Ispettorati interregionali del lavoro

al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione
c.a. dott. Ugo Menziani
dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Verifica del possesso dell'abilitazione professionale di estetista, in sede di accesso ispettivo presso i centri estetici-istituti di bellezza.

A ulteriore chiarimento delle indicazioni fornite con le precedenti note relative all'oggetto (nn. prot. 2149 e 2276 rispettivamente del 6 e del 9 marzo 2018), si inoltra a codesti Uffici la richiesta da ultimo puntualizzata, con l'allegata nota n. 6736 del 9 aprile u.s., dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, nell'ambito dell'autonoma programmazione ordinaria dell'attività di vigilanza di codesti Ispettorati territoriali (indipendentemente, quindi, da specifiche informazioni ricevute da parte della citata DG), ogniqualvolta sia effettuato un accesso ispettivo presso sedi di lavoro ove operano le figure professionali di estetista (a titolo di esempio: centri estetici o istituti di bellezza) è necessario verificare, nei confronti di chi esercita tale attività, l'eventuale carenza dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente (abilitazione professionale conseguita in Italia ovvero il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero).

Tali indicazioni sono dunque da intendersi valide anche in relazione alle informative trasmesse ai singoli uffici da parte della citata DG (oggetto delle sopracitate note della Scrivente), con cui la stessa comunica i decreti di disconoscimento delle abilitazioni professionali di estetista agli ITL competenti, in modo che questi ultimi possano valutare l'opportunità di una successiva verifica ispettiva, senza tuttavia che sussista alcun obbligo di immediata attivazione in tal senso.

Considerato che l'esercizio dell'attività di estetista, in assenza dei requisiti tecnico-professionali prescritti dalla legge, potrebbe integrare la fattispecie penale di abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.), in tali casi sarà cura di codesti ITL notificare l'Autorità Giudiziaria competente ed informare, per opportuna conoscenza, anche la suddetta DG del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Allegati: n. 1, c.s.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio ALLEGRINI

MPar-10715